



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

|                 |   |
|-----------------|---|
| (RM) MARINARO   | Presidente  |
| (RM) ACCETTELLA | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (RM) MEZZACAPO  | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (RM) GENOVESE   | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (RM) CESARO     | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore VINCENZO MARIA CESARO

Seduta del 31/10/2022

### FATTO

Nell'atto introduttivo parte ricorrente espone i seguenti fatti:

- nel gennaio 2022 metteva in vendita su un sito di annunci un orologio di pregio, ricevendo dopo pochi giorni una proposta di acquisto di euro 24.500,00;
- dopo aver accettato l'offerta, in data 11 gennaio 2022, riceveva dall'acquirente una riproduzione fotografica dell'assegno circolare, previsto come modalità di pagamento;
- in data 12 gennaio 2022, riceveva l'assegno circolare dell'importo di euro 24.500,00, emesso da una banca terza;
- prima di trasferire il possesso del bene si recava con l'acquirente presso una filiale della resistente chiedendo di verificare la validità dell'assegno e di procedere all'incasso;
- dopo aver ricevuto conferma della regolarità del titolo ed il rilascio della ricevuta di versamento, consegnava l'orologio all'acquirente;
- in data 14 gennaio 2022 riceveva dalla banca resistente la comunicazione che l'assegno risultava contraffatto e dello storno dell'importo accreditato.

Sulla base di questi fatti il ricorrente chiede la condanna dell'intermediario al risarcimento del danno pari al valore del titolo per averne attestato in modo negligente la validità.

Nelle controdeduzioni l'intermediario resistente eccepisce che:



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- l'assegno portato all'incasso dal ricorrente non presentava anomalie rilevabili *ictu oculi* e ha superato con esito positivo il test previsto dalla procedura interbancaria di *check image truncation*;
  - a seguito di queste verifiche l'assegno è stato versato sul conto del ricorrente, con valuta 13 gennaio 2022 e disponibilità dal 18 gennaio 2022;
  - alle 17:15 del 14 gennaio 2022 la banca ha ricevuto tramite procedura CIT il rifiuto di pagamento della presunta emittente, con causale "assegno falso/contraffatto/clonato";
  - di conseguenza l'importo accreditato è stato stornato;
  - lo storno è stato conforme alle previsioni del contratto di conto corrente sottoscritto dal ricorrente, secondo cui gli assegni sono accreditati "salvo buon fine" ed il relativo importo è disponibile una volta decorsi i c.d. "termini di stornabilità" di 4 giorni previsti dalle condizioni generali di contratto;
  - quanto alla diligenza del buon banchiere nella negoziazione del titolo, l'assegno non presentava alcun indice di contraffazione ove si consideri che esso aveva superato positivamente la lettura del QR code "Data Matrix", che i titoli di nuova emissione devono recare in base alle disposizioni di vigilanza, sul titolo era presente microforatura conforme al numero dell'assegno, ed esso appariva autentico sia per la carta utilizzata che per la stampa dei numeri e dei caratteri;
  - al momento dell'incasso non ha fornito rassicurazioni al ricorrente sulla validità del titolo, provvedendo unicamente agli adempimenti necessari alla negoziazione;
  - la condotta del ricorrente è stata incauta, considerato che non ha approfondito le referenze e le generalità del compratore e non ha chiesto di acquisire il c.d. bene-emissione da parte della banca emittente.
- L'intermediario conclude per il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Parte ricorrente lamenta che l'intermediario non ha agito con la diligenza dell'accorto banchiere nell'ambito di una operazione di accredito di un assegno, successivamente stornato perché rivelatosi contraffatto.

In particolare, le rassicurazioni offerte dalla banca al momento dell'incasso e l'effettivo accredito delle somme avrebbero spinto il ricorrente a trasferire il possesso di un orologio di pregio, di cui l'assegno costituiva il prezzo di vendita.

Chiede, pertanto, la condanna dell'intermediario al risarcimento del danno di euro 24.500,00, corrispondente al valore facciale del titolo.

Ai fini della decisione occorre ricordare che secondo l'orientamento dei Collegi territoriali la banca negoziatrice è responsabile del titolo contraffatto nei casi in cui la clonazione possa essere rilevata con la diligenza dell'accorto banchiere (Collegio di Roma, decisione n. 6938 del 04/05/2022).

Il Collegio di Roma ha chiarito che «la dimostrazione della non rilevabilità *ictu oculi* della alterazione o falsificazione dell'assegno falso rimasto impagato, rientra nell'onere probatorio della banca che intenda sottrarsi per tale ragione alla responsabilità; l'onere probatorio, per essere assolto, richiede quanto meno la produzione, a raffronto, dell'assegno originale oppure, non essendo questo mai esistito, un modello-tipo di assegno genuino, alla stregua del quale verificare l'effettiva percepibilità, o meno, della contraffazione» (così Collegio di Roma, decisione n. 13113 del 23/05/2021, v. infra, in un caso simile a quello odierno; conformi Collegio di Roma, decisione n. 6838/2019, v. infra, e decisione n. 9076/2018).

Nel caso di specie, questa prova non è stata fornita da parte dell'intermediario resistente. La prova sarebbe stata necessaria anche in ragione delle seguenti circostanze:



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la promessa di pagare a vista una somma determinata reca la denominazione di un istituto di credito diverso da quello emittente;
- in particolare, la promessa reca l'indicazione dell'istituto A..., che è stato costituito nel 1939 allo scopo di assicurare alle banche popolari italiane la possibilità di emettere assegni circolari;
- sulla base di una convenzione con l'istituto A..., le singole banche popolari possono emettere il c.d. assegno circolare di rappresentanza.
- nel caso in esame, la banca emittente non risulta autorizzata all'emissione di assegni circolari;
- per quanto la banca emittente potrebbe avvalersi dell'assegno circolare di rappresentanza, non è prodotto in atti un assegno-tipo, emesso da tale istituto.

Sempre secondo l'orientamento pacifico dei Collegi territoriali, l'utilizzo della procedura di *check truncation* non esclude l'onere dell'intermediario di effettuare il riferito controllo della regolarità formale del titolo (Collegio di Roma, decisione n. 16426 del 08/07/2021, v. *infra*, e decisione n. 11006/2021). Ciò in quanto tale procedura è finalizzata a soddisfare esigenze di efficienza degli intermediari, sicché i rischi connessi al minor livello di controllo che essa comporta ricadono in capo all'intermediario stesso (Collegio di Roma, decisione n. 7186 del 05/05/2022).

Nel richiamato contesto normativo e fattuale il ricorso è meritevole di accoglimento.

#### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 24.500,00 a titolo di risarcimento del danno.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARCO MARINARO